



INTESA SANPAOLO
FORMAZIONE

Statuto



INTESA SANPAOLO
FORMAZIONE

Statuto

Iscritto presso il Registro delle Imprese di
Milano, Monza-Brianza Lodi in data 3 febbraio
2020

Intesa Sanpaolo Formazione S.p.A. Sede Sociale: via A. Cechov, 50/5 - 20151 Milano Capitale sociale Euro 174.600,00. Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Numero di iscrizione e Codice Fiscale 00902000769. Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015). Società unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.



Statuto

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata "**Intesa Sanpaolo Formazione Società per azioni**".

La società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la denominazione abbreviata "**Intesa Sanpaolo Formazione S.p.a.**".

Art. 2

La società ha sede legale in Milano.

Essa ha facoltà di deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi decentrate, uffici e recapiti, sia nell'ambito del territorio nazionale che all'estero.

Art. 3

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 4

La società ha per oggetto la promozione, l'istituzione, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento di iniziative di formazione, addestramento e perfezionamento professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro.

Essa, inoltre, può:

- progettare ed erogare, anche in modalità FaD (Formazione a Distanza), iniziative formative destinate ai docenti degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, prevalentemente nei seguenti ambiti: Didattica e metodologie, Innovazione didattica e didattica digitale, Didattica per competenze e competenze trasversali, Alternanza scuola-lavoro, Educazione alla cultura economica e finanziaria;
- sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione;



- realizzare iniziative in collaborazione con altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, operanti nel settore della formazione;
- promuovere la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di iniziative di formazione professionale e finanziate da pubbliche amministrazioni, da organismi internazionali (U.E.) o da privati;
- fornire consulenza e servizi qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali ed U.E.;
- fornire supporti alla qualificazione del rapporto banca-impresa;
- svolgere ogni altra attività e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari, utili per il conseguimento delle proprie finalità;
- operare in ambiti di azioni di sistema e di assistenza e consulenza, destinati anche allo sviluppo locale.

Nell'ambito dell'oggetto sociale la società può esercitare qualsiasi attività e compiere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta necessaria o utile, nonché assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 174.600,00 (centosettantaquattromilaseicento) diviso in 2.910 (duemilanovecentodieci) azioni ordinarie.

La proprietà delle azioni implica piena e incondizionata adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della società.

Art. 6

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Art. 7

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata A.R., telefax, messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante a libro soci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Art. 8

L'intervento e la rappresentanza dei soci nella assemblea sono regolate dalle norme di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può tenersi anche in tele/videoconferenza, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Art. 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, da chi ne fa le veci ai sensi del secondo comma del successivo art. 12 ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dalla persona eletta dai presenti.



Il Presidente è assistito da un segretario - che può essere anche un non socio - designato dall'Assemblea. Nei casi in cui all'art. 2375, secondo comma, del codice civile ed in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

Art. 10

La costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono regolate dagli artt. 2368 e 2369 del Codice civile.

Art. 11

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

Gli amministratori durano in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Alla sostituzione degli Amministratori che cessano per qualunque causa dall'Ufficio si procede a norma di legge.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Art. 12

Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti, e un segretario anche non amministratore.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, ne adempiono le funzioni i Vice Presidenti; nell'ultima ipotesi di mancata nomina o di assenza anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di nomina, dal più anziano di età.



Art.13

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero da chi ne fa le veci ogni volta che lo giudichi necessario od opportuno mediante convocazione scritta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data della riunione, l'ora ed il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, purchè nell'ambito dell'Unione Europea.

Detta convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inoltrarsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

Art. 14

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti.

Art. 15

I verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per



l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- nominare il Direttore Generale e gli altri Dirigenti della Società;
- definire le linee strategiche, i piani industriali e finanziari e il business plan;
- approvare e modificare i regolamenti interni;
- costituire al suo interno speciali comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie; determinandone la composizione e le attribuzioni;
- acquisire, modificare, incrementare o cedere partecipazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2361 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente, ferma la competenza concorrente dell'assemblea, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione di Società, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza legale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 17

Il Consiglio può, nei limiti consentiti dalla legge, delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato, fissandone i poteri, ovvero può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Le cariche di Direttore Generale e di Amministratore delegato, se nominate entrambe, devono cumularsi in capo alla stessa persona.

Il Consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed



anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.

Art. 18

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero chi lo sostituisce ai sensi del secondo comma del precedente art. 12, può assumere - d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero, ove quest'ultimo non sia nominato, con il Direttore Generale – deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Tali decisioni devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione successiva.

Art. 19

È demandata al Direttore Generale, se nominato, la gestione degli affari sociali nell'ambito della delega ricevuta, nonché l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, ove non sia amministratore, partecipa con funzioni propositive alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Ove non abbia provveduto il Consiglio, il Direttore Generale può delegare proprie attribuzioni ai Vice Direttori Generali ed al personale in genere della società, determinando i limiti della delega.

Art. 20

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, con tutti i poteri relativi, ed ha la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del secondo comma del precedente art. 12. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.



La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato, se nominato.

Al Direttore Generale, se nominato, compete l'uso della firma sociale.

Art. 21

Agli amministratori spetta un compenso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 22

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, nonché svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto dei principi dell'art.14.



Art. 23

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le disposizioni di legge.

Art. 24

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio, secondo le norme di legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 25

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Art. 26

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge e dal presente statuto, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 27

La società si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

In tal caso l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste per le modificazioni dello statuto, provvederà alla nomina di uno o più liquida-



**INTESA SANPAOLO
FORMAZIONE**

tori.

Art. 28

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.